**POLITECNICO DI BARI**

**Controlli sulle imprese**

Ai sensi dell'**art. 25 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33** sono pubblicate le tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese e gli adempimenti oggetto delle attività di controllo.

Elenco delle tipologie di controllo effettuate sulle imprese partecipanti a procedure di gara indette dall’Ateneo per la stipula di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 (sino al 19/04/2016) e dal 20/04/2016 ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

**Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 38-39 D.Lgs. n. 163/2006) sino al 19/4/2016 – Motivi di esclusione** **(Art. 80 D.Lgs n. 50/2016.) dal 20/04/2016**

L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale delle imprese partecipanti a procedure di gara attraverso i seguenti documenti:  
1. Certificato di iscrizione Registro delle Imprese;  
2. Certificato del Casellario giudiziale integrale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002;  
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero Certificato di regolarità contributiva per soggetti iscritti a Casse previdenziali diverse da Inps/Inail o Cassa Edile;  
4. Certificato di regolarità fiscale;  
5. Comunicazione/informazione Antimafia, ex art. 84, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011;  
6. Dichiarazione di osservanza della L. n. 68/1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.  
7. Registro delle annotazioni dell'Osservatorio Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Tali controlli sono effettuati integralmente rispetto a tutti i vincitori di procedure di gara di importo superiore a 40.000 €, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP), istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (sistema AVCPass). Per importi inferiori ad €40.000 i predetti controlli sono effettuati a campione, verificando direttamente presso gli Enti e Autorità preposti.

Ai sensi dell'art.6 d.P.R.207/2010 viene acquisito Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per l'affidatario di qualsiasi fornitura, per importi superiori ad €100,00.

**Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40 D.Lgs. n. 163/2006) sino al 19/04/2016.**

**Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art.84 D.Lgs 50/2016) dal 20/04/2016.**

L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti a procedure di gara relative a lavori pubblici, per importi superiori a € 150.000,00, attraverso il sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), appositamente autorizzati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). Mentre per importi pari o inferiori a € 150.000,00, qualora le imprese non possiedano l’attestazione SOA, attraverso il controllo dei seguenti requisiti, prescritti dall’art. 90., D.P.R. n. 207/2010:  
1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;  
3. adeguata attrezzatura tecnica.

**Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006) sino al 19/04/2016**

L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti attraverso uno o più dei seguenti documenti ove previsto dagli atti di gara:

1. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

2. bilanci o estratti di bilanci dell'impresa;  
3. fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

**Capacità economica e finanziaria (art 83 D.Lgs. 50/2016) dal 20/04/2016**

L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti attraverso uno o più dei seguenti documenti ove previsto dagli atti di gara:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali

**Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006) sino al 19/04/2016**

L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, ove previsto dagli atti di gara:

1. presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o delle forniture stessi; se trattasi di servizi e di forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e di forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

2. indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

3. descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

4. controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

5. indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

6. indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

7. per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e i numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

8. per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

9. indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

10. nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

11. nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o dai servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

L’Ateneo precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto.  L'Amministrazione tiene conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali, con le modalità previste dall’Art.13 c.5 e 6 del D.Lgs.163/06.

**Capacità tecniche e professionali (art 83 D.Lgs. 50/2016) dal 20/04/2016**

le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

**Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.**

Nell’ambito della procedura di scelta del contraente, l’impresa autocertifica il possesso dei su indicati requisiti e capacità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L’Ateneo effettua la verifica nei confronti del primo classificato, nonché del secondo ove applicabile l'art.48 del D.Lgs.163/06e del secondo classificato, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP), istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (sistema AVCPass), ovvero direttamente presso i diversi Enti di riferimento (se non utilizzabile il sistema AVCPass), per quanto riguarda i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e attraverso la richiesta di idonea documentazione probatoria agli interessati, per quanto riguarda la qualificazione per eseguire lavori pubblici ed i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.